

## Gestione autorizzazioni di impianto viticolo con l'entrata in vigore al 18 marzo 2026 del Regolamento (UE) 2026/471 (c.d. "Pacchetto vino).

### A) DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI (modifica e proroga dei termini)

1. Le autorizzazioni di **nuovo impianto** (articolo 64 Reg. 1308/2013) sono valide fino all'ultimo giorno della terza campagna vitivinicola successiva alla campagna vitivinicola in cui sono state concesse;

2. Le autorizzazioni di **reimpianto** (articolo 66 Reg. 1308/2013) valide al 18 marzo 2026 e quelle concesse a partire da tale data sono valide fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna vitivinicola successiva alla campagna vitivinicola in cui sono state concesse; quelle con scadenza antecedente al 18 marzo 2026 non vengono prorogate.

3. Per completezza di informazione, si precisa che la durata delle autorizzazioni da **conversione ex diritti** (articolo 68 Reg. 1308/2013) è stata prorogata – negli stessi termini delle autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'art. 64 - fino all'ultimo giorno dell'ultima campagna vitivinicola del loro periodo di validità (2025-2026), quindi fino al 31 luglio 2026.

Sulla piattaforma nazionale SIAN la scadenza delle autorizzazioni già rilasciate o concesse è aggiornata nel seguente modo:

#### 1. Autorizzazioni di nuovo impianto (articolo 64 Reg. 1308/2013)

Nuovi Impianti anno	Data rilascio	Regime vigente ante Reg. (UE) 2026/471		Campagna vitivinicola di riferimento (termine ultimo di validità)	Scadenza post Reg. (UE) 2026/471
		Scadenza originaria	Proroga scadenza per turbativa di mercato (DM 635207/2024)		
2021	29/09/2021	29/09/2024	29/09/2027	2027/2028	31/07/2028
2022	26/07/2022	26/07/2025	26/07/2028	2027/2028	31/07/2028
2023	31/07/2023	31/07/2026	////	2025/2026	31/07/2026
2024	02/09/2024	03/09/2027	////	2027/2028	31/07/2028
2025	18/08/2025	18/08/2028	////	2028/2029	31/07/2029

Le autorizzazioni per i nuovi impianti relative all'anno 2026 avranno una scadenza allineata a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2026/471 e saranno quindi valide fino all'ultimo giorno della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono concesse.

#### 2. Autorizzazioni di reimpianto (articolo 66 Reg. 1308/2013)

Data di concessione	Scadenza	Campagna viticola di riferimento (per inizio periodo di validità)	Nuova scadenza post Reg. UE 2026/471
dal 18/03/2023 al 31/07/2023	Triennale ed entro il 31/07/2026	2022/2023	31/07/2031
dal 01/08/2023	dal 01/08/2026	2023/2024	31/07/2032

- Per autorizzazioni concesse a partire dal 18 marzo 2026

Data di concessione (esempio)	Campagna viticola di riferimento	Scadenza
08/04/2026	2025/2026	31/07/2034
20/09/2026	2026/2027	31/07/2035

A seguito delle nuove scadenze introdotte dal Regolamento (UE) 2026/471, AGEA ha provveduto ad aggiornare automaticamente i dati direttamente sulla piattaforma SIAN.

### 3. Le autorizzazioni di reimpianto anticipato (articolo 66 comma 2 Reg. 1308/2013)

I titolari delle autorizzazioni concesse entro il 18 marzo 2026 possono avvalersi del nuovo termine di durata di cui al precedente punto 2 solo su richiesta accompagnata da una appendice di polizza per l'estensione della durata della garanzia a 13 anni.

#### B) RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI senza applicazione sanzioni e penalità

I viticoltori titolari di un'autorizzazione per nuovi impianti concessa in conformità agli articoli 64 e 68 del Reg. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2025 che non abbiano utilizzato (in tutto o in parte) tale diritto non sono soggetti a sanzioni a condizione che essi informino le autorità competenti al più tardi, entro il 31 dicembre 2026 ma comunque prima della data di scadenza della loro autorizzazione quindi per le autorizzazioni rilasciate nella campagna 2023 la rinuncia va presentata entro e non oltre il 31 luglio 2026, che non intendono avvalersene (nuovo paragrafo 3 dell'articolo 62 del Reg. UE 1308/2013, come modificato dal Reg. UE 2026/471).

La comunicazione di rinuncia all'autorizzazione deve essere formulata entro le scadenze indicate nella tabella seguente. Le modalità di presentazione della stessa sarà comunicata non appena verrà resa disponibile dal Ministro.

La rinuncia può riferirsi all'intera superficie residua oppure solo a una parte di essa, qualora una porzione sia già stata utilizzata.

<b>Nuovi Impianti anno</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Scadenza post Reg. (UE) 2026/471</b>	<b>Scadenza presentazione domanda di rinuncia (senza applicazione di sanzioni)</b>
2021	29/09/2021	31/07/2028	31/12/2026
2022	26/07/2022	31/07/2028	31/12/2026
2023	31/07/2023	31/07/2026	31/07/2026
2024	02/09/2024	31/07/2028	31/12/2026